

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1363 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi BUCHI, e della società S.S.D. SAN ZENO VERONA 1919 A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi BUCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. San Zeno Verona 1919 a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 94, comma 1, e 94-ter, commi 1 e 3, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 25, 28 e 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. San Zeno Verona 1919 a r.l., consentito o comunque non impedito la sottoscrizione in data 2.9.2024 di una dichiarazione di prestazione di natura volontaria, successivamente depositata presso il Comitato Regionale, relativa alle attività svolte dal tecnico sig. Andrea Ambrosi, nonostante fosse stata pattuita tra le parti l'erogazione di un compenso per l'intera stagione sportiva pari a euro 5.900,00; importo peraltro corrisposto solo in parte nella misura di euro 2.950,00 in data 28.2.2025;

S.S.D. SAN ZENO VERONA 1919 A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Buchi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi BUCHI,
 - Società S.S.D. SAN ZENO VERONA 1919 A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi BUCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Luigi BUCHI,
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. SAN ZENO VERONA 1919 A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò